

PARTE PRIMA

**DISCIPLINA ED ASPETTI GENERALI
DELLA GESTIONE**

PARTE PRIMA

DISCIPLINA ED ASPETTI GENERALI DELLA GESTIONE

SEZIONE I.

DISCIPLINA NORMATIVA DELLA GESTIONE

SEZIONE I.

DISCIPLINA NORMATIVA DELLA GESTIONE

Capitolo I

BILANCIO E ORDINAMENTO CONTABILE

1. - Nel 1980, con la approvazione del bilancio di cassa accanto a quello di competenza, ha trovato una più compiuta applicazione la nuova disciplina di bilancio delineata dalla legge 5 agosto 1978, n. 468.

Ma la gestione della finanza pubblica in questo anno di avvio del nuovo regime è stata caratterizzata da serie difficoltà politico-programmatiche, istituzionali, tecnico-amministrative, tali da porre in crisi l'intera costruzione della riforma e da suscitare interrogativi non marginali sulle prospettive future.

L'esame che segue dei fenomeni emergenti dalle risultanze della gestione e dei processi decisionali in materia di finanza pubblica - cui annualmente è dedicata la Parte I, Sezione I, della relazione della Corte - tende ad inquadrare le tendenze in atto entro le linee di un processo di riforma positivamente valutato dalla Corte (che ha offerto alla sua formazione ed attuazione il proprio contributo critico (1)).

(1) Si veda la relazione concernente l'esercizio 1978, recante un capitolo dedicato al disegno di legge di riforma (successivamente approvato come legge n.468) anticipatamente inviato ai Presidenti delle due Camere; si vedano inoltre le successive relazioni concernenti gli esercizi 1978 e 1979.

Si tratta, secondo la impostazione propria della Corte, di concorrere positivamente ad una evoluzione istituzionale che tenda al recupero della governabilità del bilancio e della sua funzione di stabilizzazione e sviluppo, tutelando rigorosamente il rispetto dei principi costituzionali e segnalando i punti di tensione che l'esperienza riveli.

I diversi motivi di crisi che percorrono l'esperienza di gestione del bilancio 1980 (nonchè le fasi sin qui concluse della vicenda concernente il 1981) esigono una considerazione contestuale dei fenomeni sostanziali quali emergono dalle risultanze della gestione (cui è dedicata la Sezione II della presente Parte I della relazione) e dei problemi programmatici, istituzionali, amministrativi.

Taluni aspetti caratterizzanti gli andamenti della gestione pongono in risalto la difficoltà di ricondurre la politica di bilancio sotto controllo, quale strumento di una consapevole manovra di politica economica: le dimensioni dell'aumento delle entrate, superiore di molto rispetto agli effetti dell'inflazione ed alle previsioni; l'aumento della spesa corrente, e in particolare della spesa per prestazioni sociali; il notevolissimo volume assunto dai residui passivi; il livello raggiunto dai trasferimenti non riconducibili a responsabilità operative dell'Amministrazione (e quindi sostanzialmente sottratti, nell'attuale ordinamento, al controllo della Corte); la dimensione assunta dai flussi di fondi che fanno capo alla Tesoreria (estranei al bilancio).

L'obiettivo posto dal piano triennale 1981-83(1) - di riduzione degli impulsi destabilizzanti del bilancio pubblico (Stato e settore pubblico allargato) e di un recupero della funzione di sviluppo ad esso assegnata - appare, quindi, notevolmente distante dalle tendenze in atto.

2. - Un primo ordine di difficoltà emerse nella gestione della finanza pubblica nel 1980-1981 è riconducibile a cause che, pur traducendosi in fatti e comportamenti di rilievo istituzionale, sono direttamente connesse a fattori politico-programmatici. Sotto questo profilo la "crisi" della legge n.468 appare un effetto delle difficoltà incontrate dal Governo e dal Parlamento nell'esprimere un coerente indirizzo e conseguenti decisioni di politica economica di breve e di medio periodo.

a) Anche per il triennio 1981-1983 (come per quello 1980-1982) è stato presentato dal Governo ed esaminato e approvato dal Parlamento esclusivamente il bilancio pluriennale e la legislazione invariata e non anche il bilancio pluriennale programmatico.

Sulle caratteristiche e sul ruolo del bilancio pluriennale nel sistema della legge n.468 e sulle conseguenze della mancata approvazione del bilancio programmatico si sono soffermate le precedenti relazioni. Si deve sottolineare come **appaia sintomatica** la "teorizzazione" di questa scissione fra versione "inerziale" e versione programmatica del bilancio plu-

(1) Piano medio termine, 1981-1983, Atto Senato, Doc. XXVI, n.1, comunicato alla Presidenza il 29 aprile 1981.

riennale tentata da documenti governativi e da valutazioni espresse in sede parlamentare (1). Una corretta lettura dell'articolo 4 della legge di riforma più volte citata sembra mostrare come il contenuto decisionale (2) del bilancio pluriennale e le sue più rilevanti conseguenze concernenti la definizione del saldo netto da finanziarie e la copertura delle leggi pluriennali di spesa in conto capitale, siano legati alla costruzione di ipotesi programmatiche; il cuore della costruzione del bilancio programmatico è individuato dalla legge (articolo 4 comma quinto) nel punto di partenza offerto dalle "ipotesi circa gli andamenti dell'economia quali appaiono dalle previsioni delle relative grandezze globali". La unicità del momento decisionale va assicurata; una soluzione coerente con la norma legislativa citata sarebbe offerta dalla redazione di un bilancio pluriennale che, muovendo da ipotesi macroeconomiche definite, fosse costruito sulla base di tre gruppi di previsioni: a) legislazione esistente; b) fondi globali della legge finanziaria per il primo anno con una loro proiezione sull'intero periodo; c) ipotesi programmatiche da perseguire mediante una ulteriore legislazione tributaria e di spesa, della quale siano indicati i termini di riferimento generali (in attesa di una specificazione nelle leggi finanziarie successive).

L'argomento secondo il quale il bilancio programmatico pluriennale non sarebbe stato redatto a causa della man-

(1) Relazione previsionale e programmatica per il 1981, presentata alle Camere il 27 settembre 1980, Atto Camera, VIII legislatura, documento XIII, n.2.

(2) Il bilancio pluriennale, come è noto, indica il saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati; tale saldo costituisce la sede di riscontro per la copertura delle nuove o maggiori spese in conto capitale.

canza di un "programma economico" a medio termine (1), pur rivelando di per se stesso le difficoltà del nostro sistema politico ad esprimere indirizzi di politica economica di medio periodo - non è persuasivo. La legge ritiene possibile ed utile la costruzione di "ipotesi macroeconomiche" sottostanti la impostazione delle decisioni di bilancio indipendentemente dalla presenza o assenza di uno specifico documento di "programma a medio termine". Né questa soluzione appare illogica perchè importanti esperienze straniere mostrano come sia ammissibile la impostazione di una "programmazione di bilancio" indipendentemente dalla adozione del metodo della programmazione economica globale; ed è chiaro che, dal punto di vista degli strumenti di analisi economico-finanziaria è perfettamente concepibile la costruzione di scenari macroeconomici e di analisi dedicate agli effetti delle possibili manovre di bilancio, indipendentemente dalla presenza di più generali ricostruzioni delle prospettive di sviluppo.

b) Alla fine d'aprile del 1981 è stato presentato al Parlamento il "piano a medio termine 1981-83" (2); tale documento - del quale il Governo preannuncia l'aggiornamento al periodo 1982-1984 - può costituire la base per la redazione, in tempo utile per la sessione di bilancio 1982, di un bilancio programmatico per il medesimo triennio 1982-84.

(1) Relazione della Commissione Bilancio del Senato al disegno di legge finanziaria (Atto Senato n.1333/A) pag.4.

(2) Piano a medio termine, 1981-1983, presentato alle Camere il 29 aprile 1981 (atto Senato, VIII legislatura, Doc.XXVI, n.1); il documento è stato successivamente completato da una "nota integrativa", presentata dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Il Parlamento, secondo gli orientamenti emersi nel dibattito politico-culturale, dovrebbe approvare il piano con distinti atti di indirizzo monocamerale (Mozioni).

Le condizioni di incertezza dell'economia dei Paesi industrializzati e quelle peculiari proprie del nostro Paese suggeriscono al "piano a medio termine" una metodologia non fondata sulla costruzione di un compiuto scenario macroeconomico ma sulla fissazione di un itinerario, di un percorso, ancorato ad alcune "macro grandezze" assunte quali parametri di orientamento per la manovra di politica economica (sviluppo reale, inflazione, quota di investimenti nel Mezzogiorno, saldo di parte corrente della bilancia con l'estero).

In relazione alla evoluzione delle indicate grandezze si determinano "variabili strumentali" individuate all'interno della politica di bilancio e oggetto della "manovra" di politica economica: entrate complessive; disavanzo corrente; spese in conto capitale.

Questa impostazione è coerente con l'esigenza di rispettare la indicazione dell'articolo 4 della legge n.468 che ne risulta anzi confermata; un piano economico che assume come variabile strumentali di importanza strategica alcune grandezze di bilancio deve collocare al centro del processo di attuazione la costruzione di coerente bilancio programmatico.

Non avrebbe senso la ripresa della politica di programmazione, segnata dalla presentazione del piano a medio termine, se proprio la struttura portante di una politica di piano, offerta dalla programmazione del settore pubblico, venisse, paradossalmente, a mancare.

c) Un ulteriore sintomo delle difficili condizioni di "governabilità" della politica economica i cui riflessi istituzionali sul sistema di bilancio sono seri, è identificabile nel rapido succedersi, in corso d'anno e mentre il Parlamento procede all'esame delle stesse decisioni di bilancio (legge

finanziaria e bilanci annuali), di decisioni congiunturali assunte con strumenti legislativi o in via amministrativa, profondamente incidenti sulla gestione della finanza pubblica e sulle scelte di bilancio (1).

Pure al di fuori della decisione di bilancio sono state assunte, relativamente all'esercizio 1980, le scelte concernenti il settore pubblico allargato, in materia di finanza locale, di previdenza, di sanità (2).

Le conseguenze istituzionali di questo frazionamento del processo decisionale influenzano, in particolare, due profili: concorrono a rendere complesso e lungo l'iter parlamentare (3) della legge finanziaria e del bilancio, ren-

(1) Nel corso del 1980 possono menzionarsi: il d.l. 30 dicembre 1979, n.660 contenente misure di manovra delle imposte indirette, convertito in legge 29 febbraio 1980, n.31; il d.l. 12 novembre 1979, n.571, convertito in legge 12 gennaio 1980, n.2 in materia di INVIM; la legge 8 agosto 1980, n.440, in materia di "assegni familiari"; i decreti legge - non convertiti - 3 luglio 1980, n.288; 9 luglio 1980, n.301; 9 luglio 1980, n.302 (ritirato); 30 agosto 1980, n.503; la legge 28 ottobre 1980, n.607, per la regolamentazione dei rapporti giuridici sorti sulla base dei citati decreti legge; la legge 28 novembre 1980, n. 782 in materia di fiscalizzazione oneri sociali, sostegno delle esportazioni, investimenti nel Mezzogiorno; la legge 2^a novembre 1980, n.784 in materia di finanziamento di imprese in crisi e di costruzione di una rete di metano nel Mezzogiorno; la legge 22 dicembre 1980, n.889 sull'accorpamento di aliquote IVA; il d.l. 31 ottobre 1980, n.693, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, convertito in legge 22 dicembre 1980, n.891; il d.l. 11 dicembre 1980, n.827 convertito in legge 9 febbraio 1981, n. 16, sul regime fiscale dei prodotti petroliferi.

(2) Si rinvia per questi temi alla parte III della presente relazione.

(3) Su questo argomento, vedasi, più oltre, il par. 3 del presente capitolo.

dendo indispensabile la presentazione di note di variazione (volte a registrare l'incidenza delle misure assunte dal Governo) e mutando il quadro di riferimento economico entro cui il bilancio si pone; sottolineano la necessità di individuare con chiarezza il contenuto tipico della legge finanziaria.

La legge finanziaria, come è noto, è concepita dalla legge di riforma come lo strumento per assumere unitariamente, entro il quadro di programmazione di breve periodo tracciato dalla relazione previsionale e programmatica, le decisioni che attengono alla manovra di politica di bilancio, con riguardo sia al bilancio dello Stato in senso proprio sia al settore pubblico allargato.

Nell'esperienza relativa al 1979 (legge 21 dicembre 1978, n.843) ed al 1980 (legge 24 aprile 1980, n.146) il contenuto della legge finanziaria, visto in relazione alla manovra di bilancio, appare determinato in modo non razionale; accanto a misure effettivamente concernenti l'intervento di politica economica di breve periodo, figurano norme organizzative o procedurali in via di massima non compatibili con il ruolo proprio della legge finanziaria, norme di intervento episodiche e non legate da una impostazione di politica economica (e ne nasce la fisionomia della c.d. legge omnibus), norme di intervento pluriennale la cui giustificazione potrebbe essere fornita solo da un bilancio programmatico. Nel corso dell'esame della legge finanziaria e del bilancio per il 1980 venne emergendo (e si tradusse in particolare nei contenuti della legge di autorizzazione dell'esercizio provvisorio) la nozione di "contenuto essenziale" della legge finanziaria (tran

ches delle leggi pluriennali di spesa; indicazione dei fondi speciali; definizione del livello massimo di ricorso al mercato). Già nella relazione concernente il 1979 si è posta in luce la ambiguità della stessa definizione dei contenuti essenziali della legge finanziaria ponendo in rilievo come anche i contenuti così detti eventuali possano integrare la natura stessa di tale legge, quando si tratti di interventi legislativi necessari per l'attuazione, su base annuale, della politica di bilancio.

La vicenda relativa alla legge finanziaria per il 1981 (legge 30 marzo 1981, n.119) conferma le preoccupazioni sopra espresse.

L'iter parlamentare ha preso le mosse da un disegno di legge del Governo (Atto Camera, n.2037) tendente a ridurre al minimo il contenuto "eventuale" della legge finanziaria. Questa severa impostazione iniziale è stata posta in discussione da tensioni di segno opposto: da un lato il frequente manifestarsi di fenomeni economici "esogeni", (il terremoto del 23 novembre, l'aggravarsi di situazioni economico-sociali interne al sistema delle relazioni industriali e della contrattazione collettiva, tensioni monetarie), imponevano al Governo la assunzione di decisioni amministrative o normative di urgenza correggendo il quadro degli stessi contenuti essenziali del disegno di legge finanziaria; dall'altro le modifiche recate in sede parlamentare finivano per ricondurre all'interno della legge finanziaria una gamma di interventi "eventuali" non dissimile da quella che aveva caratterizzato le due precedenti leggi concernenti il 1979 e il 1980.

In materia fiscale e parafiscale è difficile individuare un criterio oggettivo in virtù del quale taluni interventi sono stati affidati ad uno specifico strumento legislativo (decreto legge 31 ottobre 1980, n.693, convertito in legge 22 dicembre 1980, n.391; decreto legge 11 dicembre 1980, n. 827, convertito in legge 9 febbraio 1981, n.16) (1) mentre altri trovano collocazione nella legge finanziaria (articoli 1-4).

In materia di investimenti pubblici le numerose norme di rifinanziamento e integrative del regime previgente appaiono meritevoli di una più severa selezione che ne vagli il collegamento effettivo con la manovra della finanza pubblica nell'arco annuale e pluriennale (il che esige la presentazione di un bilancio pluriennale programmatico) (2).

La presenza, fra le norme della legge n.119, di disposizioni in materia di previdenza e di Cassa integrazione guadagni (articoli 21-23) pur giustificata dal rilievo della materia per la finanza del settore pubblico, contraddice, tuttavia, la scelta compiuta per la finanza locale e per la sanità, di collocarne la disciplina, anche finanziaria, in apposite leggi sostanziali di spesa (come appariva più corretto data l'incidenza procedimentale ed organizzativa delle norme da introdurre).

(1) Il d.l. n.693 contiene norme in materia di acconto IRPEF, IRPEG e ILOR, di reddito imponibile dei fabbricati, di deducibilità delle spese mediche, di IVA nel settore edilizio; il d.l. n.827 riguarda il regime fiscale dei prodotti petroliferi. Gli artt.1-4 della legge finanziaria riguardano il regime fiscale dei redditi da pensione.

(2) Le norme in materia di investimenti inserite nella legge finanziaria riguardano: opere portuali ed edilizia demaniale; programmi ANAS, programmi della Cassa per il Mezzogiorno; potenziamento dell'amministrazione giudiziaria e penitenziaria.

Sembrano estranee ad ogni collegamento con il ruolo della legge finanziaria norme meramente organizzative come quelle recate dall'articolo 4 (collaborazioni di esperti con il Ministero delle finanze), l'articolo 18 comma quarto (esperti per il Ministro di grazia e giustizia), e l'articolo 32 che istituisce una commissione tecnica per la spesa pubblica.

Di questa ultima soluzione istituzionale e delle sue implicazioni si tratta nella sezione II di questa Parte I, nel capitolo dedicato alla "Organizzazione della pubblica Amministrazione"; basta qui sottolineare che il tema è fra quelli di battuti da anni in sede culturale e politica, che coinvolge il delicato confine fra programmazione economica e programmazione di bilancio, che su temi contigui lo stesso Governo ha presentato un disegno di legge per la riforma degli organi di programmazione ritenuto, dal Governo stesso, complemento essenziale del piano a medio termine. Una così importante e controversa soluzione istituzionale all'interno della legge finanziaria rappresenta una forzatura tale da coinvolgere addirittura profili di correttezza costituzionale.

Appaiono prive di un persuasivo collegamento con i contenuti propri della legge finanziaria anche le norme dell'articolo 11 che modifica il regime di attività della Società finanziaria agricola del Mezzogiorno (FINAM) e dell'articolo 24 per il finanziamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

In conclusione, in base all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n.468, la legge finanziaria è finalizzata a perseguire una "manovra di bilancio" in funzione degli obiet-

tivi di politica economica di breve e di lungo periodo perseguiti nell'anno di previsione con la leva della finanza pubblica: perciò le modifiche alla vigente legislazione sostanziale che la legge finanziaria è chiamata ad introdurre debbono essere tutte e sole quelle finalizzate a tale specifico obiettivo di politica economica.

E' auspicabile, quindi, la ricerca, da parte del Governo e del Parlamento, di un modello più coerente e più stabile di legge finanziaria che eviti sia il suo restringersi ai soli contenuti detti essenziali (perchè una legge finanziaria così ridotta riproporrebbe interrogativi circa la possibilità di perseguire i medesimi fini attraverso la parte normativa del bilancio) sia l'opposta tendenza verso la legge "omnibus".

3. - Il complesso e defatigante iter parlamentare della legge finanziaria per il 1980, della legge per l'assestamento di bilancio relativa allo stesso esercizio, della variazione di bilancio legislativamente assunta, dei decreti legge in materia di politica economica di breve periodo (le cui decisioni espressamente si collegavano agli andamenti ed alle scelte di politica di bilancio), della legge finanziaria per il 1981, hanno posto in evidenza fattori di crisi tali da coinvolgere gli istituti essenziali della legge n.468 e le sorti stesse di questa essenziale riforma.

Un primo ordine di valutazioni riguarda il rapporto fra legge finanziaria e bilancio. Il progetto di bilancio 1981 - a differenza di quelli dei due precedenti esercizi che integravano le previsioni del disegno di legge finan-

ziaria - è stato strutturato (come afferma la relazione ministeriale al disegno di legge finanziaria per l'esercizio 1981) "secondo il tradizionale assetto a legislazione vigente, con una netta separazione tra l'area delle sue determinazioni e quelle sostanziali demandate al disegno di legge finanziaria" (1).

La presentazione di un bilancio annuale a legislazione invariata avrebbe dovuto favorire l'evidenziamento della portata della manovra di politica di bilancio affidata alla legge finanziaria; essa era volta, inoltre, a semplificare la approvazione della legge di autorizzazione dello esercizio provvisorio che aveva dovuto lo scorso anno (come riferito nella relazione concernente il passato esercizio) comprendere al proprio interno, impropriamente, i contenuti "essenziali" della legge finanziaria. Ma le difficoltà incontrate dalla soluzione sperimentata per il 1981 sono tali da esigere una ulteriore riflessione e la sollecita ricerca di un orientamento procedurale stabile.

In primo luogo la redazione di un bilancio "a legislazione invariata" ha dato luogo a difficoltà tecniche tali da rendere assai poco "neutrale" l'esercizio così configurato. Per il 1981 le previsioni di entrata sono state costruite non solo, come è tecnicamente inevitabile, sulla base di previsioni macroeconomiche, ma anche scontando l'effetto di una manovra in corso di attuazione (esempio, proroga ILOR e mi

(1) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1981, Atto Camera n.2037.

sure per la lotta all'evasione); le previsioni di spesa includono nei fondi speciali spese per la finanza locale e per la revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti, cui corrispondevano (al momento della presentazione del bilancio) strumenti legislativi con scadenza alla fine del 1980 e non rinnovati (1).

La determinazione dei fondi speciali per i provvedimenti in corso avrebbe dovuto essere effettuata, nel progetto di bilancio, secondo i criteri di neutralità enunciati dal Tesoro, iscrivendovi gli ammontari relativi alle voci che già figurano nei fondi speciali inclusi nella legge finanziaria 1980 (legge n. 146 del 1980), e non ancora tradottesi in legge.

Il confronto fra il progetto di bilancio 1981 e la legge finanziaria 1980 mostra come il criterio sopraenunciato non sia stato osservato; nuove voci sono state inserite nei fondi speciali e per altre è stata considerevolmente aumentata la somma prevista (2). Per questa via, dunque, il bilancio a le-

(1) Camera dei deputati, discussione presso la VI commissione in sede consultiva, seduta del 4 dicembre 1980; Senato, discussione presso la V commissione, in sede referente, seduta del 18 marzo 1981, in Bollettino Giunte e Commissioni, pagg. 18-19.

(2) Le voci nuove (rispetto alle previsioni 1980) iscritte nei fondi speciali del progetto di bilancio 1981 sono le seguenti:

Ministero del Tesoro		(milioni)
- Proroga del finanziamento del Comitato di coordinamento sugli Accordi di Osimo	90	.
- Estensione alle "portatrici della Carnia" e zone limitrofe dei riconoscimenti previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263:	225	

Ministero dei trasporti

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

gislazione invariata perde il carattere di neutralità per

- Autorizzazione alla Direzione Generale dell'Aviazione civile ad assumere ispettori di volo:	(milioni)	
Ministero della difesa		382
- Norme per la composizione del Collegio medico-legale del Ministero della difesa:		239
- Riordinamento di taluni ruoli dell'Aeronautica ed istituzione di ruoli ad esaurimento per gli ufficiali di complemento:		276
Ministero della Marina mercantile		
- Contributo annuo al convitto "G.Marconi", con sede in Camogli:		150
Ministero del tesoro		
- Conferimento al fondo di dotazione dell'ENEL:		1.000.000
- Ricapitalizzazione degli Istituti di credito:		205.000
Risultano inoltre sensibilmente aumentati gli oneri concernenti le seguenti voci:		
	(milioni)	
- Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali (sull'olio di oliva, sulla spesa in Tunisia, sulla pesca in Jugoslavia, ecc):		24.740(+20.500)
- Istituzione di nuove Università statali:		23.000(+ 3.000)
Ministero dell'interno		
- Riforma dell'assistenza:		10.000(+ 5.000)
- Norme sui servizi antincendi negli aeroporti:		40.350(+24.000)
Ministero della Marina mercantile		
- Norme in materia di programmazione portuale:		800(+ 300)
Amministrazioni diverse		
- Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti:		3.500.000(1.700.000)
Ministero dei trasporti		
- Fondo di investimento per i trasporti locali e credito agevolato alle Aziende cooperative ed associate di autotrasporto:		400.000(+ 200.000)
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato		
- Assegnazione al CNEN per programma 1979-1983:		550.000(+ 225)
Amministrazioni diverse		
- Difesa del suolo:		300.000(+ 150)

acquisire un valore programmatico.

Può ritenersi che la prassi seguita per il 1981 di netta separazione fra bilancio dello Stato e legge finanziaria abbia accentuato la tendenza - manifestata peraltro dai fenomeni indicati nel precedente paragrafo - all'impovertimento della sede del bilancio come effettivo momento decisionale e programmatico (su base pluriennale ed annuale) per la manovra della finanza pubblica. Non solo si contraddice, così, una delle finalità essenziali della riforma ma si ripropongono con maggior forza gli interrogativi, già prospettati nella relazione per il 1979, concernenti il rapporto fra legge finanziaria e bilancio.

Le riflessioni e valutazioni ivi svolte ponevano in risalto la sostanziale unità della "decisione di bilancio", in primo luogo in rapporto alla osservanza della disciplina dettata dall'articolo 81 della Costituzione.

Si deve ritenere, alla luce dell'esperienza non positiva della legge finanziaria 1981, che il processo decisionale del bilancio esiga, se si vuol mantenere l'unità di governo della finanza pubblica ricostruita dalla legge n. 468, un esame contestuale ed una deliberazione in ordine successivo della legge finanziaria e del bilancio entro il 31 dicembre (1)

----- --

(1) Le note informative del Ministro del tesoro sulla relazione per il 1979 chiariscono le ragioni che hanno ispirato la scelta compiuta per la legge finanziaria ed il bilancio 1981; si sottolinea come il metodo scelto consenta una chiara distinzione fra tendenze "neutrali" (esprese dal bilancio a legislazione invariata) e manovra di politica economica, definita e quantificata con il disegno di legge finanziaria.

Un contributo alla soluzione dei complessi problemi che si intrecciano attorno al nesso legge finanziaria - bilancio ed alle procedure parlamentari per il loro esame potrebbe venire da una adeguata revisione dei regolamenti delle due Camere (1). Fra le proposte emerse in sede di dibattito politico-culturale sono di particolare rilievo quella che suggerisce la organizzazione di una "sessione autunnale" esclusivamente dedicata all'esame della decisione di bilancio e quella che propone la costituzione di una Commissione speciale per l'esame del disegno di legge finanziaria e del progetto di bilancio, in modo da superare (attesa la inevitabile eterogeneità di contenuti di tali provvedimenti quanto al loro oggetto) l'accentramento di competenze improprie presso le Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento (2).

(1) Un orientamento in questa direzione emerge dai lavori parlamentari per l'esame della legge finanziaria 1981; in particolare, Camera dei Deputati, Assemblea, Seduta del 18 febbraio 1981 Intervento del Ministro del tesoro, resoconto sommario, pag.11; Senato, Assemblea, Seduta del 27 marzo, Intervento del relatore di maggioranza, resoconto sommario, pag.4.

(2) Come più precisamente si dirà in seguito appare necessario che la "sessione di bilancio" comprenda anche l'esame del rendiconto generale concernente l'esercizio precedente.

4. - La vicenda concernente la legge finanziaria ed il bilancio 1981 ha riproposto, sottolineandone la serietà, gli interrogativi e le incertezze concernenti la concreta applicazione dei principi della riforma sotto il cruciale profilo della funzione assegnata alla legge finanziaria (nelle sue connessioni con il bilancio pluriennale) in materia di copertura della legislazione sostanziale di spesa.

Nel corso del lungo iter parlamentare delle decisioni di bilancio concernenti il 1981 sono emerse alcune tra le questioni di maggior rilievo sul significato e la portata della indicazione da parte della legge finanziaria, del livello massimo del ricorso al mercato finanziario.

La legge n. 463 colloca la definizione della misura del disavanzo pubblico al centro del sistema della politica di bilancio, come variabile chiave della manovra di politica economica.

Con le norme dell'articolo 4 comma sesto e settimo, e dello articolo 11 comma secondo, si afferma l'esigenza di una definizione ex ante del livello di "deficit spending" ritenuto compatibile con gli indirizzi generali di politica economica (in particolare preoccupandosi della compatibilità fra politica fiscale e politica monetaria)(1).

Si è verificato per il 1981 - così come lamentato per le decisioni di bilancio 1980 (2) - il fenomeno della introduzione

(1) Gli indirizzi della politica economica sono emanati e definiti, nel sistema della legge n. 468, con la Relazione previsionale e programmatica, presentata, ai sensi dell'articolo 15, contestualmente al progetto di bilancio.

(2) Si veda la relazione al Parlamento concernente l'esercizio 1979, vol. I, pag. 91.

di numerose variazioni rispetto al livello originariamente fissato dal disegno di legge del Governo, concernenti, quest'anno, anche nuove e maggiori spese di rilevante peso qualitativo e quantitativo (spese correnti, come quelle nel 1980 in materia previdenziale)(1).

E' auspicabile, in armonia con gli orientamenti espressi anche dalle precedenti relazioni, la adozione attraverso gli strumenti regolamentari opportuni, di un metodo di esame parlamentare che consideri pregiudiziale, rispetto agli altri contenuti del disegno di legge finanziaria, la determinazione del limite del ricorso al mercato; il potere di emendamento (del Governo stesso dinanzi all'insorgere di nuove situazioni o della opposizione) si verrebbe, così, a legare all'onere di riproporre un saldo di bilancio coerente con una ipotesi complessiva di politica economica.

La indicazione del livello massimo del ricorso al mercato deve essere espressa, per poter svolgere la funzione sopra richiamata, non solo in termini di competenza ma anche (contrariamente alla prassi sin qui seguita) in termini di cassa.

(1) Nel corso dell'esame da parte della Camera si sono resi necessari prima l'esame di un insieme di emendamenti del Governo (illustrati dal Ministro del Tesoro dinanzi alla Commissione bilancio, seduta del 2 dicembre 1980); poi una ulteriore discussione sul rapporto fra decisioni di bilancio e provvedimenti monetari assunti dal Governo l'11 dicembre (Commissione bilancio, seduta del 12 dicembre); infine un ritorno in Commissione per l'esame di un gruppo di emendamenti presentati dal Governo in Assemblea (discussione in Assemblea del 18, 19 e 20 febbraio 1981; esame in Commissione bilancio nella seduta del 26 febbraio).

Tale necessità si lega in particolare (secondo valutazioni già espresse da questa Corte) all'esigenza di porre un limite non solo agli effetti derivanti dallo slittamento della copertura offerta dai fondi speciali del precedente esercizio (articolo 10 comma sesto e settimo) e dalle assegnazioni di bilancio di cui all'articolo 12, ma anche alle integrazioni delle dotazioni di cassa consentite dall'articolo 17 della medesima legge n. 468.

Si connette alle argomentazioni sopra riportate l'esigenza - già sottolineata dalla Corte - di una rappresentazione unitaria nel bilancio del debito patrimoniale e del debito fluttuante (indebitamento di bilancio ed indebitamento di tesoreria).

Il peso delle operazioni di tesoreria per la determinazione del fabbisogno del settore statale è infatti, nella situazione attuale della finanza pubblica, molto rilevante.

La indicazione del livello massimo del ricorso al mercato in termini di cassa appare necessaria se si vuole - come il sistema della legge esige - che tale essenziale "grandezza" possa essere assunta come variabile strumentale strategica della politica economica di breve periodo; tale è certamente il ruolo assegnato a questo saldo dalla legge 468; ruolo che non può essere limitato, come suggeriscono le "Note informative" del Tesoro concernenti il 1979, al riscontro della copertura delle spese da iscrivere in bilancio.

Il limite del ricorso al mercato include anche, come appare ovvio, una valutazione della spesa prevista dai "fondi spe

ciali". Nell'ambito dello spazio definito da tale limite i fondi speciali delineano - come appare più corretto rispetto alla prassi precedente - in sede di legge finanziaria la programmazione della legislazione di spesa, per l'esercizio considerato.

I fondi speciali devono essere analiticamente indicati nella legge finanziaria (articolo 10 comma primo); il carattere "programmatico" dell'istituto non consente una interpretazione permissiva tale da ammettere che le indicazioni del disegno di legge finanziaria possano essere generiche, spettando poi al bilancio in sede di stato di previsione del Ministero del tesoro (articolo 10 comma quarto) la dettagliata esposizione delle voci che compongono i fondi stessi. La indicazione analitica in sede di legge finanziaria è necessaria se si vuol assegnare ad essa un ruolo efficace e costituzionalmente ammissibile per la copertura della legislazione di spesa. Come posto in rilievo in precedenza(1) può ammettersi una indicazione a maglia più larga, per funzioni e per programmi, senza la necessità (che va ribadita invece per la legge finanziaria) di un dettaglio analitico per "progetti di legge", solo nella diversa sede offerta dal bilancio pluriennale programmatico.

Alla luce di tale valutazione appare non corretto l'inserimento nei fondi speciali (di parte corrente e del conto capitale) di un gruppo di voci genericamente raccolte sotto la dizione "interventi da avviare in coerenza con le direttive del piano a medio termine". Un tal tipo di previsione dovrebbe essere inserita per gli esercizi successivi al primo nel bilancio programmatico pluriennale, per poi trovare analitica precisazione nella legge finanziaria.

Il concorso delle spese "prenotate" attraverso la iscrizione nei fondi globali alla determinazione del limite massimo del

(1) Vedasi sopra il par. 2, a) del presente capitolo.

ricorso al mercato pone delicati problemi concernenti la funzione di copertura che si ritenga di assegnare a tale saldo. Se si ammette che questa grandezza definita dalla legge finanziaria consenta la decisione di nuove spese determinata dalla legge stessa senza bisogno di altra "copertura" è pur necessario che sia garantito il rispetto della norma dell'articolo 4,ottavo comma,della legge n. 468 che impone di trovare la copertura delle nuove o maggiori spese di parte corrente o per rimborso prestiti esclusivamente in un miglioramento del saldo corrente.

La legge finanziaria deve darsi carico, quindi, della costruzione di un equilibrio tendente al miglioramento del risparmio pubblico, garantendo la copertura di nuove spese correnti con i margini eventualmente offerti da un miglioramento reale del risparmio pubblico. Sulla base della norma citata dell'articolo 4,ottavo comma,si può ammettere che il miglioramento tendenziale del risparmio pubblico sia individuato per l'arco temporale coperto dal bilancio pluriennale nella sua proiezione a legislazione vigente. Tali criteri non sono rispettati dalle leggi finanziarie per il 1979, il 1980, il 1981 (1).

E' inoltre evidente che la "copertura" assicurata attraverso il limite del ricorso al mercato non può in alcun caso estendersi oltre il confine annuale; l'eventuale inserimento di spe-

(1) Si veda, in senso conforme alle valutazioni del testo un contributo recato nel corso della discussione parlamentare, Senato, Commissione bilancio, Seduta antimeridiana del 18 marzo 1981, Resoconto sommario, Giunte e Commissioni, pp. 244 sgg.

se in conto capitale previste per un arco pluriennale (nel la legge finanziaria 1981, n. 119, costruzioni portuali ed opere marittime, edilizia demaniale, viabilità statale, edilizia penitenziaria) può trovare giustificazione, ai sensi dell'articolo 81 comma quarto della Costituzione,

solo se possa fondarsi, per gli esercizi successivi al primo, sulle previsioni contenute nel bilancio pluriennale,

La legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981) adotta, per le nuove e maggiori spese da essa contemplate, una duplice tecnica di copertura, rinviando talvolta al saldo complessivo del ricorso al mercato e talaltra prevedendo uno specifico rinvio a talune voci dei fondi speciali che essa stessa introduce. Questa seconda tecnica appare non congrua; il problema resta quello, precedentemente esaminato, delle condizioni e dei limiti entro i quali il livello massimo di ricorso al mercato può essere considerato quale forma corretta di copertura.

L'esame e la approvazione, per la prima volta nell'esercizio 1980, del "bilancio di assestamento" (presentato al Senato il 30 giugno 1980, Atto n. 977; legge 17 ottobre 1980, n. 655) consente di soffermarsi sul principio della necessaria stabilità in corso d'esercizio del saldo del ricorso al mercato. La iniziale impostazione del Governo - diffusamente illustrata nella Nota preliminare premessa al disegno di legge - affermava la possibilità di recare mutamenti, in sede di legge di assestamento, ai contenuti essenziali della legge finanziaria, ed in particolare al livello massimo del ricorso al mercato finanziario. Ora, in realtà, il sistema creato dalla

legge 468 in tanto può essere sostenuto (e porsi come integrativo del regime costituzionale ma non in contrasto con esso) in quanto sia escluso, al di là del saldo da finanziare definito dalla legge finanziaria, qualsiasi ulteriore finanziamento in deficit di spese di parte corrente o in conto capitale che abbiano incidenza sull'anno in corso. Correttamente, dunque, il Parlamento ha rifiutato la impostazione del Governo riconducendo il bilancio di assestamento nei limiti ad esso assegnati dall'articolo 17 della legge n. 468.

Ma - come l'esperienza della gestione per il 1980 conferma - tale esclusione della possibilità di una esplicita variazione del saldo da finanziare posta dalla legge finanziaria con la legge di approvazione del bilancio di assestamento, non è sufficiente a garantire il rispetto di stabilità

in corso d'esercizio del saldo del ricorso al mercato; saldo che è infatti risultato in aumento per effetto del bilancio di assestamento e della variazione di bilancio approvata con legge 20 marzo 1981, n. 78.

I fenomeni gestionali sottostanti a questa lievitazione sono stati indicati, nella passata relazione (1) e discendo, in particolare, dal definitivo accertamento della consistenza dei residui attivi e passivi (articolo 17 comma primo); dalle assegnazioni di bilancio di cui all'articolo 12; dalle integrazioni delle dotazioni di cassa ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 17 della più volte citata legge n. 468 nonché degli articoli 109 e 110 della legge di bi

(1) Vedasi, relazione per l'esercizio finanziario 1979, pp. 62-63; pp. 91 sgg.

lancio 1980 (legge 30 aprile 1980, n. 149); dallo "slittamento" delle voci dei fondi speciali disposto dall'articolo 10, comma sesto, della legge n. 468. Sui gravi problemi che tali norme creano per la stessa logica della riforma devono conferinarsi le valutazioni espresse nella passata relazione. In particolare può osservarsi, con riferimento alle valutazioni contenute in proposito nelle Note informative del Tesoro per il 1979, come appaia necessaria una più realistica valutazione ex ante, in sede di predisposizione delle proposte per la legge finanziaria ed il bilancio, sia dello slittamento di fondi speciali, sia dei residui presunti, ai sensi dell'articolo 2 comma primo, n. 1 della legge n. 468.

5. - I problemi istituzionali e politico-programmatici posti in luce nei precedenti paragrafi (e in particolare dalle notazioni concernenti il bilancio di assestamento) hanno seriamente compromesso il rigore e l'utilità del bilancio di cassa, che per la prima volta, nel 1980, è stato adottato, in aggiunta al bilancio di competenza, come parametro e sistema autorizzativo per la gestione.

La potenziale crisi del principio stesso del bilancio di cassa ha le sue radici sia nei fenomeni sostanziali che caratterizzano l'andamento della finanza pubblica, sia nello stato di attuazione della riforma sotto il profilo della organizzazione amministrativa e della costruzione di procedimenti tecnico-amministrativi efficaci.

Un primo ordine di difficoltà si collega a fenomeni già sopra segnalati: il concorso che alla formazione della massa

spendibile viene da provvedimenti legislativi in corso previsti nei fondi globali del precedente esercizio; l'incertezza nelle stime dei residui passivi presunti (ed il peso che entro tale grandezza continuano ad esercitare i residui di stanziamento); l'influenza crescente di trasferimenti di risorse dal bilancio dello Stato ad enti del settore pubblico allargato mediante procedimenti di concertazione tra soggetti autonomi (ad esempio fra Governo e Regioni o enti locali); la dimensione assunta dalla gestione di tesoreria anche per effetto della concentrazione presso di essa delle giacenze degli enti del settore pubblico allargato(1).

I fenomeni così individuati non sono "fatti di natura" ma si riconnettono o ad aspetti normativi della legge n.468 suscettibili di aggiustamento (in sede interpretativa o ove necessario mediante modifiche legislative) o a carenze tecnico-amministrative come quelle, ad esempio, derivanti dalla non compiuta costruzione di adeguati sistemi informativi.

Non è accettabile, comunque, una sorta di teorizzazione della distanza inevitabile fra bilancio di cassa e sistema previsionale sui flussi di cassa come quella operata dal Tesoro con la Nota preliminare al bilancio di assestamento

(1) Tali motivazioni sono correttamente segnalate dalla relazione sulla stima del fabbisogno di cassa per l'anno 1981, presentata dal Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 468.

1980 (e poi ripresa dalla relazione previsionale e programmatica per l'81) in virtù della quale vi sarebbe una inevitabile distanza fra "concetto eminentemente giuridico di autorizzazione al pagamento e il concetto economico di stima del probabile andamento dei pagamenti".

Appare evidente che il bilancio di cassa, pur nella sua nota configurazione giuridica, deve poggiare su una capacità di analisi previsionale avente ad oggetto i flussi effettivi di entrata e di spesa. E se pur sono, naturalmente, ammissibili stime previsionali diverse - correlate ad analisi macroeconomiche, alla valutazione dei flussi finanziari e monetari per l'intera economia nazionale o ad altri peculiari profili ritenuti rilevanti per la politica economica - deve restar fermo che le autorizzazioni di cassa vengono costruite in funzione di una analisi di fattibilità amministrativa e di compatibilità economico-finanziaria e non già come una sorta di duplicato delle previsioni di competenza.

Il rischio, posto in luce dall'esperienza 1980, è quello di una prassi amministrativa che introduca per la costruzione delle previsioni di cassa "le stesse tecniche previsionali incrementali che caratterizzavano la competenza"(1).

(1) La espressione citata è stata usata dal Ministro del tesoro, Senato, Commissione bilancio, seduta del 12 marzo 1981, Resoconto sommario, Giunte e Commissioni, pag. 14.

Un ulteriore e serio motivo di crisi del sistema delineato dalla riforma (legge n. 468) è individuabile nella rinuncia a costruire nei termini e con i contenuti definiti dall'articolo 30 una descrizione e valutazione dei risultati conseguiti dalle gestioni di cassa nell'esercizio precedente ed una stima della previsione di cassa per l'esercizio in corso, per il settore pubblico allargato; rinuncia segnata dalla relazione sulla stima del fabbisogno di cassa per l'anno 1981. Su questo tema si tornerà nella Parte III di questa relazione. E' necessario, tuttavia, sottolineare come tale passo indietro rispetto ad una esperienza coraggiosamente avviata sin dalla relazione concernente il 1979, anche ove possa ritenersi giustificato da obiettive difficoltà, indebolisce l'intera costruzione della riforma. Il sistema dei saldi di bilancio e degli strumenti decisionali della legge n. 468 assume il rilievo di un rinnovato metodo di "governo" della finanza pubblica in quanto sappia collocare la politica di bilancio entro il quadro offerto dalla politica economica e finanziaria unitariamente considerata; ed è noto come la genesi stessa della riforma abbia assunto come dato di partenza da superare il ridotto grado di significatività economica del bilancio dello Stato in senso proprio.

Di particolare gravità appare, inoltre, per quanto attiene all'iter delle decisioni di bilancio unitariamente considerate, il venir meno della prassi parlamentare di un esame parallelo, e sostanzialmente contestuale, del rendiconto generale dello Stato, unitamente alla legge finanziaria ed al bilancio. La necessità propria di qualunque mec-

canismo di programmazione - di una analisi dei risultati della gestione come momento pregiudiziale alle nuove decisioni programmatiche - è uno dei criteri ispiratori dell'articolo 22 della legge n. 468 (e in particolare della norma del comma penultimo). Ma proprio l'esperienza di quest'anno, con le disfunzioni segnalate in ordine a taluni aspetti gestionali, sottolinea la funzione di cerniera affidata al rendiconto per la transizione dalla competenza alla cassa (articolo 10 comma sesto e settimo; articolo 12; articolo 17; stima definitiva dei residui). Appare, dunque, necessario che la proposta "sessione autunnale di bilancio" includa l'esame del rendiconto concernente l'esercizio precedente.

6. - I risultati della gestione, le vicende istituzionali e l'esperienza amministrativa sottolineano dunque, la necessità di contrastare la crisi del sistema delineato dalla legge n. 468. Le disfunzioni che caratterizzano il processo di attuazione di questa essenziale riforma esigono comportamenti rigorosi e coerenti. L'ulteriore protrarsi delle condizioni di incertezza presenterebbe rischi non tollerabili, da un lato perchè le condizioni dell'economia italiana esigono un severo controllo della finanza pubblica, dall'altro per i pericoli, che una non corretta applicazione della riforma determina, di un sostanziale aggiramento dei principi costituzionali dell'articolo 81.

Le soluzioni disegnate dalla legge n. 468 appaiono ancora oggi sostanzialmente valide. Ma il procedimento di programmazione di bilancio delineato dalla nuova disciplina deve trovare nella concreta esperienza istituzionale

un suo stabile assetto.

Il sistema regge solo se alcune condizioni minime essenziali vengono puntualmente rispettate: la decisione di bilancio, sostanzialmente unitaria, fissa, in relazione agli obiettivi della politica economica di medio e breve periodo, il saldo netto da finanziare che può essere ampliato solo nei limiti, determinati dalla stessa decisione di bilancio, del saldo complessivo del "ricorso al mercato"; nella stessa occasione si possono recare le variazioni ritenute indispensabili alla legislazione pluriennale di spesa; il saldo del fabbisogno complessivo (ricorso al mercato) fissato annualmente non è modificabile in corso d'esercizio (se non in casi eccezionali con una nuova legge finanziaria, ma non per effetto del bilancio di assestamento o di variazioni di bilancio); la copertura delle nuove o maggiori spese di parte corrente deve fondarsi sul miglioramento del saldo del risparmio pubblico; il procedimento parlamentare si impernia su una sessione autunnale di bilancio che torni a configurare come eccezionale e patologica l'ipotesi dell'esercizio provvisorio; l'esame parlamentare della legge finanziaria prevede come momento pregiudiziale la determinazione, correlata alla impostazione della politica economica generale, del saldo del "ricorso al mercato".

Non è possibile nascondersi che un sistema così congegnato, adattando il nostro procedimento di bilancio alle esigenze del "governo dell'economia", integra, (pur non contrastando con essi) i principi costituzionali posti dall'articolo 81. L'esperienza dei primi anni di attuazione rivela le

difficoltà del nostro sistema istituzionale di adattarsi al nuovo procedimento. Nel momento in cui le condizioni obiettive della nostra economia e della nostra società, così come definite dai documenti ufficiali della politica economica e finanziaria, impongono un recupero della funzione stabilizzatrice e di sviluppo delle politiche di bilancio, sembra necessario interrogarsi sulla opportunità di rafforzare ed integrare la garanzia costituzionale dell'articolo 81.

Una legge costituzionale potrebbe opportunamente fissare in modo chiaro come principi integrativi dell'articolo 81 i momenti chiave della disciplina della riforma del bilancio che sono stati sopra individuati. Il sistema troverebbe così un solido ancoraggio che l'esperienza ha rilevato non esser sufficientemente garantito da una legge ordinaria.

PAGINA BIANCA

Capitolo II

LEGISLAZIONE DI SPESA E MEZZI DI COPERTURA

1. - Premessa

La crisi della riforma del bilancio, i cui fattori sono stati sommariamente esaminati nel Capitolo I, conduce ad una situazione di grave incertezza nella determinazione delle modalità di copertura della spesa. Il sistema delineato dalla legge n.468 del 1978, fondato sulla unità e stabilità della "decisione di bilancio" annuale e su una impegnativa indicazione programmatica pluriennale, non solo è stato posto in forse (come già detto nel precedente capitolo) dalle caratteristiche assunte dalla legge finanziaria e dalla mancanza di un bilancio programmatico pluriennale, ma non ha saputo, inoltre, trovare un suo ancoraggio nell'adozione da parte del Parlamento e del Governo di una prassi legislativa di spesa coerente con i nuovi principi.

Il congegno costruito con la riforma del 1978 non può reggersi se la legislazione pluriennale di spesa non trova una possibilità di rigoroso riscontro nel bilancio pluriennale programmatico; se la legislazione di spesa corrente non individua nelle tendenze rigorosamente accertate su base annuale o pluriennale uno spazio offerto dal miglioramento del risparmio pubblico; se la legislazione in corso d'esercizio non trova un limite invalicabile nel tetto fissato dalla legge finanziaria in termini di competenza e di cassa al ricorso al mercato. In carenza dei presupposti programmatori immaginati dal legislatore la nuova prassi legislativa di spesa finisce per aggirare

o ignorare sostanzialmente il fondamentale precetto dell'articolo 81 della Costituzione.

2. - La legislazione di spesa del 1980

L'esame della legislazione di spesa intervenuta nel 1980, nei suoi contenuti e nelle sue modalità di copertura, conferma le preoccupazioni di ordine generale ora manifestate.

Resta prevalente il peso di una legislazione di spesa corrente che contraddice, nei suoi meccanismi e nella sua dinamica, gli obiettivi programmatici (da ultimo riproposti nel piano a medio termine) di "riduzione degli impulsi destabilizzanti del bilancio".

Leggi come quelle intervenute in materia previdenziale (legge 29 febbraio 1980, che converte il decreto legge 30 dicembre 1979, n.663; legge 8 agosto 1980, che converte il decreto legge 14 luglio 1980, n.314; legge 30 dicembre 1980, n.895; articoli 21, 22 e 23 della legge finanziaria 1981, 30 marzo 1981, n.119), in materia di finanza locale (legge 7 luglio 1980, n.299, che converte il decreto legge 7 maggio 1980, n.153; legge 23 aprile 1981, n.153, che converte il decreto legge 28 febbraio 1981, n.38); in materia di impiego pubblico (legge 3 novembre 1980, n.707; legge 22 dicembre 1980, n.873; legge 22 dicembre 1980, n.880) sembrano confermare le tendenze del passato allargando la sfera degli automatismi. L'esame delle norme di copertura rivela come, pur in presenza di valutazioni e soluzioni corrette per il primo esercizio, sia generalmente mancante una valutazione ed una misura degli effetti pluriennali introdotti in modo permanente nel sistema, da costruirsi con riferimento alle previsioni del bilancio pluriennale per un miglioramento del

disavanzo corrente. E' evidente come questa prassi legislativa contraddica ogni proposizione astratta volta a perseguire l'opposto obiettivo del contenimento della spesa corrente e del miglioramento del risparmio pubblico.

La legislazione di spesa in conto capitale ha mantenuto quelle caratteristiche di frammentarietà che avevano indotto, nella relazione sul 1979, a usare l'espressione di "legislazione di attesa"; una attesa di organiche riforme, spesso indicate espressamente dal legislatore come punto d'arrivo, che finiscono per porre in una dimensione stemporale non precisabile il regime immaginato come transitorio o la successione periodica di provvedimenti tampone. E', naturalmente, da comprendere che i processi di mutamento istituzionale e di adeguamento strutturale dell'intervento pubblico alle mutate condizioni dell'economia e della società non potrebbero immaginarsi come decisi in modo globale e contestuale, come in un mitico "piano" onnicomprensivo o in una nuova codificazione amministrativa a più di cento anni dalla precedente.

Ma ciò che preoccupa è il riscontro, possibile nei diversi grandi settori, della mancanza di un nesso visibile tra provvedimenti immediati e indicazioni programmatiche (della relazione previsionale e del piano a medio termine), la impossibilità di individuare un percorso rigorosamente finalizzato verso i nuovi equilibri desiderati.

Un esempio di legge-tampone è offerto dalla legge 23 luglio 1980, n.389, con la quale, ancora una volta (1), un com-

(1) Si vedano, per i precedenti, le relazioni passate nel capitolo concernente l'A.N.A.S.-

plesso intervento di risanamento, sostegno e garanzia posto a carico dello Stato a favore delle società concessionarie di autostrade, viene concepito come fase di attesa di un "disegno di legge per il riordino del settore autostradale e il riassetto delle società concessionarie a prevalente capitale pubblico" cui si affidano ambiziosi obiettivi di riordinamento(1).

L'insieme degli interventi disciplinati con le leggi 28 novembre 1980, n.782 e 28 novembre 1980, n.784 (che riprendono, con qualche aggiustamento i contenuti dei decreti legge non convertiti n.288, n.301, n.503)(2) sorretti da una logica di breve periodo - pur resa tardiva dalla travagliata vicenda parlamentare - non possono essere collegati a disegni programmatici visibili nei settori considerati, delle partecipazioni statali, delle politiche di risanamento finanziario delle imprese, dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Due messaggi del Presidente della Repubblica(3) hanno sottolineato la gravità dei problemi di copertura finanziaria della legislazione di spesa. Il tema specifico investito dai messaggi è in entrambi i casi un uso improprio dei fondi speciali. Si trattava di provvedimenti destinati ad operare a partire dal 1981 la cui copertura veniva prevista, al di là

(1) Legge 23 luglio 1980, n. 389.

(2) La legge n. 782 contiene norme di finanziamento per la Cassa per il Mezzogiorno una estensione della fiscalizzazione oneri sociali, snellimenti procedurali; la legge n. 784 riguarda l'aumento di capitale della GEPI, risanamenti finanziari nel settore chimico, la costruzione di una rete di distribuzione del metano nel Mezzogiorno.

(3) Messaggi alle Camere del Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione, trasmessi alle Camere il 10 febbraio 1981 (Doc. 9, n.1 e N.2): riguardano rispettivamente il disegno di legge Senato n.631, Camera n.1568; e il disegno di legge Camera n.228-528-B, Senato ,, 994.

del limite segnato dall'articolo 10, comma ~~sesto~~, della legge n. 468 del 1978, parzialmente a carico di accantonamenti sul fondo speciale del bilancio 1979 (cioè concernente un esercizio rispetto al quale quello in cui si veniva ad utilizzare l'accantonamento non era quello immediatamente successivo). Al di là del pur rilevante principio così tutelato i messaggi sottolineano la delicata funzione di "programmazione" esercitata attraverso i fondi speciali e la necessità di un estremo rigore nella loro utilizzazione.

Sempre in materia di utilizzo dei fondi speciali si rivela molto diffusa nel 1980 la pratica di leggi di spesa con copertura a carico dei fondi globali finanziate con accantonamenti destinati ad altra finalità(1). Tale prassi è stata correttamente integrata dalla esplicita indicazione degli accantonamenti utilizzati. Le dimensioni asserite del fenomeno rivelano tuttavia, un inefficace funzionamento del meccanismo identificato dalla legge n. 468, in virtù del quale al di fuori della programmata legislazione di spesa (espressamente inclusa nei fondi speciali) il mantenimento del saldo di bilancio fissato dalla legge finanziaria impone la copertura "reale" di eventuali nuove o maggiori spese.

L'esperienza legislativa del 1980 sottolinea ancora una volta l'importanza di una rigorosa valutazione di copertura delle spese derivanti dalla contrattazione collettiva nel campo del pubblico impiego(2). La Corte ha più volte posto in rilievo come il fenomeno dell'affermarsi nel settore pubblico del metodo della contrattazione collettiva debba essere in-

(1) L'elenco di tali leggi è riportato in chiusura del presente capitolo.

(2) Si vedano le leggi in materia già segnalate al paragrafo 2.

quadrato in modo coerente con il rispetto delle riserve costituzionali poste in materia di organizzazione dall'articolo 97 e in materia di bilancio dall'articolo 81. La precisa valutazione degli oneri derivanti per la finanza pubblica dagli accordi di contrattazione collettiva deve condurre a norme di copertura che rispettino le indicazioni della legge n.468. Non solo, in virtù dell'ultimo comma dell'articolo 81, è necessaria una valutazione dei mezzi di copertura nel quadro del bilancio pluriennale, ma è indispensabile il rispetto sostanziale della norma posta dall'articolo 4, comma ottavo, rinvenendo lo spazio disponibile nelle prospettive di miglioramento del risparmio pubblico.

In materia di spese continuative appare, inoltre, da sottolineare la necessità di una attenta valutazione e di una adeguata copertura, nell'ambito dei principi enunciati, degli oneri (non quantificati dalla legge delegante, legge 23 maggio 1980, n.242) che deriveranno dai decreti delegati per la disciplina organizzativa e il personale dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

La legislazione in materia previdenziale, sanitaria e di finanza locale (già citata nel precedente paragrafo) induce a sottolineare nuovamente come l'articolo 27 della legge n.468 imponga la indicazione della copertura finanziaria anche con riferimento ai bilanci annuali e pluriennali degli enti del settore pubblico allargato.

Per queste materie non solo è ovviamente necessaria la copertura degli oneri posti a carico del bilancio statale, entro il vincolo dell'articolo 4, ottavo comma, ma è necessaria una valutazione degli eventuali nuovi oneri posti a carico della ge-

stione finanziaria degli enti, con riferimento al saldo del risparmio pubblico del settore pubblico allargato (o del saldo del ricorso al mercato se si tratti di spesa in conto capitale).

La necessità di assicurare la copertura anche per nuove e maggiori spese addossate dal legislatore ad enti del settore pubblico allargato è stata affermata dalla Corte costituzionale, che ha ravvisato nel mancato rispetto del principio sopra enunciato (posto dall'articolo 27 della legge n. 468) una ipotesi di violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione(1).

Le tabelle allegate, recanti una schematica ricostruzione della legislazione di spesa dell'esercizio 1980 (2) consentono di fornire, sia pure con una larga approssimazione, dati sulle nuove spese decise nel corso dell'anno considerato.

Gli oneri a durata predeterminata recati da tali provvedimenti ammontano a circa 188.149 miliardi con scadenze comprese fra il 1980 e il 1984 (ma prevalentemente limitate agli esercizi 1980 e 1981); gli oneri a carattere continuativo raggiungono un totale di importi annui pari a 7.397 miliardi. A questi si aggiungono gli oneri per limiti di impegno per 31,5 miliardi e le maggiori spese continuative non quantificate dalle leggi che le autorizzano (3).

(1) Corte costituzionale, Sentenza n. 92 del 1981, che dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, nella parte in cui non indica con quali mezzi i Comuni e le aziende municipalizzate faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico.

(2) Si considerino, come gli anni precedenti, i provvedimenti comparsi sulla Gazzette Ufficiali pubblicate nel 1980.

(3) Legge 26 gennaio 1980, n.14; Legge 3 giugno 1980, n.240; legge 23 maggio 1980, n.242; legge 3 giugno 1980, n.243; legge 3 giugno 1980, n. 260; legge 15 luglio 1980, n.344; legge 29 settembre 1980, n. 662; d.P.R. 12 settembre 1980, n. 702.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Elenco n. 7

Leggi recenti oneri di bilancio pubblicate nel 1980

Legg e d e n o m i n a z i o n i (a)	Oneri indicati (in milioni)	
	Annuo (b)	Complessivo (c)
Legge 24.12.1979, n. 672 - Aumento del contributo ordinario all'Istituto Internazionale per l'unificazione del diritto privato con sede in Roma.	70	250
Legge 24.12.1979, n. 673 - Concessione di un contributo straordinario a favore della Organizzazione Internazionale del lavoro (O.I.L.).	2.300	84.000(1)
Legge 22.12.1979, n. 681 - Adeguamento della misura del contributo ordinario a carico dello Stato in favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste.	4.000	200
Legge 22.12.1979, n. 682 - Aumento della indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti.		
Legge 22.12.1979, n. 683 - Contributo ordinario dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Napoli.		
Legge 19.12.1979, n. 685 - Finanziamento della partecipazione italiana alle riunioni di esperti previste a Bonn, Montreaux e la Vallette del documento conclusivo in data 8 marzo 1978 delle conferenze di Belgrado sulle amicizie e la cooperazione europea (CISE).		
Legge 19.12.1979, n. 686 - Concessione, per l'anno 1979, di un contributo straordinario al controllore in lire italiane di dollari 20 mila in favore del "Fondo Volontario delle Nazioni Unite per il progresso delle donne" e del controllore in lire italiane di dollari 10 mila per l'"Istituto Internazionale di ricerca per il progresso della donna", istituto della stessa organizzazione.		25,5(2)
Legge 22.12.1979, n. 687 - Aumento del contributo dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio delle congiunture.	800	
Decreto legge 11.1.1980, n. 4 - Convertito con modificazioni, nella legge 10.3.1980, n. 56 - Studio delle soluzioni tecniche da adottare per la riduzione delle acque alte della Laguna veneta.		6.500(+)
Legge 1.1.1980, n. 7 - Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEEN) di un contributo statale di lire 1.005 miliardi per l'anno finanziario 1979 e di un contributo straordinario di lire 23.750 milioni nel triennio 1977-79.		200.250
Legge 26.1.1980, n. 9 - Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29.11.1977 n. 875 e del decreto del Presidente della Repubblica 23.12.1978 n. 915.		27.000(3)
Legge 26.1.1980, n. 14 - Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Giovanni Gronchi.		non quantificato

(a) Fra parentesi, dopo la denominazione, la durata dell'onere e l'eventuale decorrenza diversa dal 1980.

(b) Per i soli oneri continuativi, secondo l'entità stabilita o stimata (in genere per il primo esercizio).

(c) A carico di uno o più esercizi. L'asterisco indica trattarsi di limiti d'impegno.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue Elenco n.1

Leggi recenti oneri di bilancio pubblicate nel 1980

A s t r e m i d e n o m i n a z i o n i (a)	Oneri indicati (in milioni)	
	Annuo (b)	Complessivo (c)
Legge 26.1.1980, n. 16 - Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero.		5.500(4)
Legge 6.2.1980, n. 17 - Finanziamento degli oneri per l'organizzazione del vertice dei Paesi più industrializzati che avrà luogo a Venezia il 22 e 23 giugno 1980.		5.000
Legge 11.2.1980, n. 18 - Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili.	1.800	15.000(3)
Legge 11.2.1980, n. 19 - Provvidenze e favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per cause di servizio.		4.800
Legge 11.2.1980, n. 20 - Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Museo Nazionale delle scienze e delle tecniche "Leonardo da Vinci" di Milano.		1.440(5)
Legge 11.2.1980, n. 21 - Concessione alle regioni Valle d'Aosta per l'anno 1979 di un contributo speciale di lire 20 miliardi per scopi determinati ai sensi dell'articolo 12 dello statuto.		20.000
Legge 21.2.1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento delle docenze universitarie e relativa fascia di formazione, e per la spartizione organizzativa e didattica.		189.000
Legge 6.2.1980, n. 29 - Contributo straordinario in favore dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).		800
Legge 25.2.1980, n.33 che ha convertito il decreto Legge 30.12.1979, n.663 - Finanziamento del servizio sanitario nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1.6.1977, n.285 sulla occupazione giovanile.		2.038.000(6)
Legge 27.2.1980, n. 38 - Disposizioni transitorie per il personale non docente delle università.		500
Legge 28.2.1980, n. 46 - Norme sulla liquidazione a sterco delle quote inesigibili e sulla concessione di tolleranza agli agenti delle riscossione e modifiche agli articoli 19 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29.9.1973 n. 602, ed all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 15.5.1963, n. 858.		28.000
Legge 28.2.1980, n. 49 - Proroga e aumento del contributo previsto dalla legge 25 luglio 1975, n. 357, a favore dell'associazione "Centro Nazionale di prevenzione e difesa sociale" di Milano.	10.000	
Legge 6.3.1980, n. 54 - Interventi a sostegno delle attività musicali.		112,5
Legge 6.3.1980, n. 55 - Interventi straordinari a sostegno delle attività teatrali di prosa.		10.500
Legge 29.2.1980, n. 57 - Intervento straordinario a favore della pesca marittima.		25.000
Legge 20.2.1980, n. 60 - Finanziamenti per il completamento dei bacini di carenaggio di Genova e Trieste e per la costruzione del bacino di carenaggio di Napoli.		74.950(7)
Legge 7.3.1980, n. 63 - Modifiche ed integrazioni alla legge 25.5.1978 n. 234 riguardante il credito navale agevolato (per il 1980 e 1981).		30.000(*)

(a) Fre parentesi, dopo la denominazione, le date dell'onere e l'eventuale decorrenza diversa del 1980.

(b) Per i soli oneri continuativi, secondo l'entità stabilita o stimata (in genere per il primo esercizio).

(c) A carico di uno o più esercizi. L'asterisco indica trattarsi di limiti d'impegno.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue elenche n.1

Leggi recenti oneri di bilancio pubblicate nel 1980

E s t r e m i o d e n o m i n a z i o n i (a)	Oneri indicate (in milioni)	
	Annua (b)	Completive (c)
Legge 13.3.1980, n. 72 - Contributi all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) per il quinquennio 1979-83.		160.000
Legge 20.3.1980, n.75 - Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 6.12.1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza, norme in materia di computo della 13 ^a mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6 della legge 29.4.1976 n. 177, sul trasferimento degli esseri vitalizzati al fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione.		260.000
Decreto legge 21.1.1980, n. 8 - Convertito nella legge 26.3.1980, n. 81 - Aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi per l'acquisizione delle società Chimica del Tirso e Fibra del Tirso e per il risanamento del settore fibre dell'Ente nazionale idrocarburi per il 1980-1982).		160.000
Legge 24.3.1980, n. 93 - Integrazioni alla legge 9.2.1979, n. 49, recante disposizioni per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.		79.950(8)
Legge 24.3.1980, n. 94 - Provvidenze integrative per l'industria delle riparazioni navali per il periodo 1 gennaio 1979-31 dicembre 1980 per il 1980 e 1981).		25.000
Legge 2.6.1980, n. 114 - Avanzamento dei marescialli capi dell'Esercito e dei capi di seconda classe della Marina.		252.000
Legge 3.6.1980, n. 115 - Ulteriori interventi dello Stato in favore della popolazione dell'Umbria, Marche e Lazio colpita dagli eventi sismici del 19.9.1979 e successivi per il 1980-1982).		402.500(9)
Legge 3.6.1980, n. 116 - Ulteriori interventi per la ricostruzione ed il riassetto organico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 per il 1980-1983).		200.000
Legge 3.6.1980, n. 117 - Rifinanziamento dell'opera di ricostruzione in dipendenza del terremoto nel Viterbo del febbraio 1971 per il 1980 e 1981).		25.000
Legge 2.6.1980, n. 122 - Provvidenze integrative per l'industria delle costruzioni navali per il periodo 1.1.1979/31.12.1980(1980-1982).		110.000
Legge 2.6.1980, n. 123 - Norme per l'organizzazione di contributi statali ed enti culturali.	3.500	2.556,6
Legge 31.3.1980, n. 126 - Indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari.		
Legge 31.3.1980, n. 132 - Interventi finanziari dello Stato per il ripristino dei reparti dell'ente "Ospedali riuniti di Parma" distrutti dalla deflagrazione del 13.11.1979.		4.500
Legge 31.3.1980, n. 140 - Partecipazione italiana al fondo europeo per la gioventù.	130(10)	

(a) fra parentesi dopo la denominazione, la durata dell'onere e l'eventuale decorrenza diversa dal 1980.

(b) Per i soli oneri continuativi, secondo l'entità stabilita o stimata (in genere per il primo esercizio).

(c) A carico di uno o più esercizi. L'asterisco indica trattarsi di limiti d'impegno.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue elenco n.1

Leggi recenti oneri di bilancio pubblicate nel 1980

E s t e r o e d e n o m i n a z i o n i (a)	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (b)	Completivo (c)
Legge 31.3.1980, n. 141 - Aumento del contributo annuo all'Istituto di ricerche delle Nazioni Unite per la difesa sociale (UNSDRI).		225
Legge 31.3.1980, n. 142 - Aumento del contributo ordinario stabilito a favore dell'Istituto italo-africano con sede in Roma, di cui alle leggi n. 154 del 1975 e n. 31 del 1975, a lire 300 milioni annui per il triennio 1979-81.		480
Legge 31.3.1980, n. 143 - Partecipazione italiana al finanziamento delle conferenze di Belgrado sulle sicurezza e la cooperazione europea (C.S.C.E.).		300
Legge 31.3.1980, n. 144 - Aumento del fondo per la partecipazione italiana ed interventi in favore dei Paesi colpiti da gravi calamità naturali.	100	
Legge 15.1.1980, n. 145 - Nuova disciplina del premio industriale corrisposto al personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e nuove misure giornaliera del premio stesso.		294.000 (10)
Legge 16.5.1980, n. 175 - Modifica dell'articolo 1 della legge 20.3.1980, n. 75 in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza.		27.000
Decreto legge 13.3.1980, n. 66 - Convertito nella legge 16.5.1980, n. 176 - Interventi a garanzia dell'esercizio di pubblici servizi di trasporto in regime di concessione.		n.q. (12)
Legge 16.5.1980, n. 177 - Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 13.3.1980, n. 67, concernente interventi in favore dei pubblici servizi automobilistici locali.		16.000 (13)
Decreto legge 17.3.1980, n. 68 - Convertito nella legge 16.5.1980, n. 178 - Disposizioni sui consumi energetici.		157.000
Legge 13.5.1980, n. 190 - Rideterminazione dei contributi annui dello Stato in favore degli enti autonomi "La Triennale di Milano" e "Quadrifoglio di Roma".		685
Legge 9.5.1980, n. 192 - Aumento del contributo annuo a favore del Comitato interministeriale delle Croce rosse (CICR).	26	
Legge 23.5.1980, n. 211 - Contributo dallo Stato a favore dell'Associazione nazionale Italia Mostra (per il 1982-83).		1.500
Legge 22.5.1980, n. 238 - Aumento del contributo annuo e concessione di un contributo straordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione.		1.000
Legge 3.6.1980, n. 240 - Adeguamento dell'indennità di trasferta per ufficiali giudiziari, corresponsione di una indennità forfettaria per la notificazione in materia penale e miglioramento del fondo spese d'ufficio.		n.q.
Legge 23.5.1980, n. 242 - Delega al Governo per la ristrutturazione dei servizi di assistenza al volo.		n.q.

(a) Fra parentesi, dopo la denominazione, le date dell'onere e l'eventuale decorrenza diverse dal 1980.

(b) Per i soli oneri continuativi, secondo l'entità stabilita o stimata (in genere per il primo esercizio).

(c) A carico di uno o più esercizi. L'asterisco indica esercizi di limiti d'impegno.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue Senato n. 1

Leggi recenti oneri di bilancio pubblicate nel 1980

Oneri di bilancio (a)	Oneri indicati (in milioni)
Anno (b)	Complessive (c)
Legge 3.6.1980, n. 243 - Straordinaria riqualificazione professionale degli infermieri generici e degli infermieri psichiatrici.	n.q.
Legge 22.5.1980, n. 247 - Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da edificare a sedi di rappresentanze diplomatiche e consolari e ad alloggi per il personale (per il 1980-1981).	8.000
Legge 23.5.1980, n. 248, Concessione di un contributo annuo ai fondi delle Nazioni Unite per l'Africa Australe per il triennio 1979-81 (per il 1979-1981).	30.000\$
Legge 3.6.1980, n. 260 - Trasferimento alle dipendenze dello Stato degli insegnanti delle scuole speciali parificate e degli enti soppressi ai sensi della legge 31.10.1978 n. 641.	n.q.
Legge 26.6.1980, n. 281 - Provvedimenti urgenti per la ricostruzione industriale IRI per l'anno 1979 (per il 1979).	2.282.130,5
Legge 26.6.1980, n. 282 - Assegnazione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio di entrate supplementari al bilancio operativo per il 1978.	4.095,8
Legge 23.5.1980, n. 289 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sede provvisoria fra l'Italia e il fondo internazionale per lo sviluppo agricolo con note interpretativa, firmati a Roma il 26.7.1978.	2.300
Legge 23.5.1980, n. 291 - Ratifica ed esecuzione del protocollo per la riconduzione dell'accordo internazionale sull'olio di oliva del 1963 come successivamente emendato e rinnovato, adottato a Ginevra il 7.4.1978.	100
Legge 12.6.1980, n. 292 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America ed il Governo della Repubblica Italiana per gli scambi tra i due Paesi nel campo dell'istruzione e della cultura, firmato a Roma il 15.12.1975.	200
Legge 1.7.1980, n. 295 - Contributo italiano all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi.	600
Legge 7.7.1980, n. 299 che ha convertito il decreto legge 7.5.1980, n. 153 - Norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980.	13.682.800
Legge 26.6.1980, n. 304 - Revisione dell'organico dei sottufficiali, degli appuntati e della guardia del corpo degli agenti di custodia.	8.967(14)
Legge 11.7.80, n. 312 - Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile militare dello Stato.	1563000
d.P.R. 4.7.1980, n. 317 - Autorizzazione e richiamo in servizio temporaneo un contingente di sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.	n.q.
Legge 4.7.1980, n. 318 - Organici dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.	11.850(15)
Legge 8.7.1980, n. 319 - Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite e richieste dell'autorità giudiziaria.	5.742

(a) Fra parentesi dopo la denominazione, la durata dell'onere e l'eventuale decorrenza diverse dal 1980.

(b) Per i soli oneri continuativi, secondo l'entità stabilita o stimata (in genere per il primo esercizio).

(c) A carico di uno o più esercizi. L'asterisco indica trattarsi di limiti d'impegno.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue

Leggi recenti oneri di bilancio pubblicate nel 1980

Oneri indicati (in milioni)	Completive (c)
Annuo (b)	
<p>S t r e m i o d e m o n s t r a z i o n i (a)</p> <p>o 8.7.1980, n. 326 - Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per il completamento del careneggio del porto di Livorno.</p> <p>o 8.7.1980, n. 335 - Concessione di un contributo annuo all'Associazione nazionale delle guardie di pubblica sicurezza.</p> <p>o 8.7.1980, n. 336 - Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del locale del Vigili del fuoco per il 1979-1983.</p> <p>o 8.7.1980, n. 342 - Ratifica ed esecuzione dei protocolli del 1978 che prorogano per la quarta volta la legge sul commercio del grano e la convenzione relativa all'aiuto alimentare, costituenti l'accordo internazionale del 1971, aperti alla firma a Washington il 26.6.1978.</p> <p>o 15.7.1980, n. 344 - Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali dell'onorevole Ugo La Malfa.</p> <p>o 15.7.1980, n. 345 - Adeguamento del contributo annuo disposto con legge 23.4.1975 n.143, in favore della modifica del nome del beneficiario.</p> <p>o 18.7.1980, n. 373 - Ulteriore proroga e rifinanziamento del fondo destinato alle esigenze del territorio, istituito con legge costituzionale 31.1.1983 n. 1.</p> <p>o 23.7.1980, n. 374 - Incremento del fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche.</p> <p>o 23.7.1980, n. 375 - Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Pietro Menni.</p> <p>o 23.7.1980, n. 376 - Interventi a favore del credito cinematografico.</p> <p>o 23.7.1980, n. 377 - Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto Italiano per il medio ed estremo (ISMEO).</p> <p>o 23.7.1980, n. 378 - Interventi creditizi a favore dell'esercizio cinematografico per il 1980-1981).</p> <p>o 23.7.1980, n. 379 - Integrazioni delle disposizioni dell'articolo 28 della legge 4.11.1965 n. 1213, concernenti finanziamenti a film ispirati a finalità artistiche e culturali.</p> <p>o P.R. 11.7.80 n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria; relativa fascia di formazione nonché istituzione organizzativa e didattica. (copertura finanziaria L.21.2.80 n.28).</p> <p>o 23.7.1980, n. 384 - Modifiche alla legge 22 dicembre 1957 n. 1293 sull'organizzazione dei servizi di informazione e vendite di generi di monopolio (per il 1979-1982).</p> <p>o 23.7.1980, n. 388 - Contributo dell'Italia a finanziamento del Piano d'azione per la tutela del mare Mg (per il biennio 1979-80).</p>	<p>12</p> <p>294.988</p> <p>9.000</p> <p>n.q.</p> <p>200</p> <p>30.000</p> <p>5.500</p> <p>5</p> <p>8.000</p> <p>1.000</p> <p>4.000</p> <p>2.000</p> <p>15.680</p> <p>744.610*</p>

 *parentesi dopo la denominazione, la durata dell'onere e l'eventuale decorrenza diverse dal 1980.
 I soli oneri continuativi, secondo l'entità stabilita o stimata (in genere per il primo esercizio).
 *ricco di uno o più esercizi. L'asterisco indica trattarsi di limiti d'impegno.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue Elenco n.1

Leggi recenti oneri di bilancio pubblicate nel 1980

E t e r n i e d e n o m i n a z i o n i (a)	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (b)	Completativo (c)
Legge 23.7.1980, n. 389 - Intervento del fondo centrale di garanzia per le esigenze finanziarie di alcune società autostradali.		350.000(15)
Legge 29.7.1980, n. 390 - Provvedimenti per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante.		1.950
Legge 18.7.1980, n. 407 - Aumento del contributo annuo e favore dell'Ufficio Internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali con sede in Bruxelles.		68,4
Legge 18.7.1980, n. 408 - Rinnovo del contributo italiano al fondo delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) per il quadriennio 1979-82 (per il 1979-1982).		1.600.000\$
Legge 18.7.1980, n. 409 - Erogazione a favore del Programma alimentare mondiale dalle Nazioni Unite (PAM) della residua quota di contributo dovuta dall'Italia per il biennio 1975-76.		522.227,45\$
Legge 8.8.1980, n. 422 - Concorso dello Stato nelle spese elettorali dei partiti politici per le elezioni per il Parlamento europeo e per i consigli regionali.		30.000
Legge 8.8.1980, n. 426 - Provvedimenti urgenti per l'amministrazione delle giustizie.		1.467,3
Legge 8.8.1980, n. 431 - Rimozione dei pericoli derivanti dal carico della motocicletta "Klaxos" di nazionalità greca affondata nelle acque territoriali italiane (per il 1980-1981).		9.500
Legge 8.8.1980, n. 433 - Aumento del contributo annuo dello Stato all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale.		500
Decreto legge 14.7.1980, n. 314 - Convertito nella legge 8.8.1980, n. 440 - Aumenti della misura degli assegni familiari e delle quote di agguante di famiglia.		990.000(5)
Legge 13.8.1980, n. 443 - Assegnazione di fondi alla regione autonoma della Sardegna per l'avvio del risanamento delle imprese chimiche del Tirso.		33,2
Legge 13.8.1980, n. 454 - Indennità speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle forze armate ed ai capi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed eventi competenza regionale, e concessione di un assegno speciale di studio.		3.000(14)
Legge 13.8.1980, n. 462 - Assunzione di impiegati a contratto per le esigenze delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari.		1.500
Legge 13.8.1980, n. 463 - Modifiche alla legge 31.3.1980 n. 126 recante indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli handicappati e loro familiari.		4.375(16)

(a) Fra parentesi dopo la denominazione, la durata dell'onere e l'eventuale decorrenza diverse dal 1980.
 (b) Per i soli oneri continuativi, secondo l'entità stabilita o attuata (in genere per il primo esercizio).
 (c) A carico di uno o più esercizi. L'asterisco indica trattarsi di limiti d'impegno.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Leggi recenti oneri di bilancio pubblicate nel 1980

segue elenco n.1

N o m i n a z i o n i (a)	Oneri indicati (in milioni)	
	Anno (b)	Complessivo (c)
Legge 13.8.1980, n. 466 - Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche.		45.000
Legge 13.8.1980, n. 473 - Statizzazione dell'Istituto musicale paragonato di Trento.		352,5
Legge 8.8.1980, n. 480 - Autorizzazione all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ed acquistare azioni della società "Cartiere Miliani" di Fabriano.		5.000
Legge 8.8.1980, n. 481 - Aumento del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione giudiziaria edetto al servizio automezzi.		8.000
Legge 20.9.1980, n. 574 - Unificazione e riordinamento dei ruoli normali speciali e di complemento, degli uffici dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.		303.17
Legge 29.9.1980, n. 579 - Aumento della partecipazione italiana e organismi finanziari internazionali.		172.369,3
Legge 23.9.1980, n. 591 - Autorizzazione ad assumere ispettori di volo con contratto a termine da utilizzare presso la Direzione generale dell'Aviazione Civile.		140
D.P.R. 31.7.80 n.618 - Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero (art.37, prima comma, lettera a) e b) della legge n.833 del 1978).	n.q.	
D.P.R. 31.7.80 n. 620 - Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile (art.37 ultimo comma della legge n.833 del 1978).	n.q.	
Legge 29.9.1980, n. 662 - Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e dal protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi con annessi edottati e Londra il 2.11.1973.		n.q.
d.P.R. 12.9.1980, n. 702 - Norme per l'assunzione del personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze.		n.q.
Legge 3.11.1980, n. 707 - Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernente la responsabilità di miglioramenti economici al personale civile e militare dello Stato.		-143.100
Legge 24.10.80 n.743 - Approvazione ed esecuzione dell'accordo italo-franco-monegasco relativo alla protezione delle acque del litorale mediterraneo, firmato a Monaco il 10 maggio 1976.		30
Legge 24.10.80 n.744- Ratifica ed esecuzione dell'accordo de l'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925, riveduto a Londra il 2 giugno 1934 e L'Aja il 28 novembre 1960 con protocollo e regolamento di esecuzione, quale risulta modificato e integrato dall'atto complementare di Stoccolma del 14 luglio 1967.		10
Legge 18.11.1980, n. 779 - Contributo per la partecipazione italiana al programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) per l'anno 1979.		300
Legge 18.11.1980, n. 780 - Proroga al 30.12.1981 delle funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento per l'attuazione degli accordi di Ginevra nonché delle relative segreterie per il 1980 e 1981).		180
Legge 28.11.1980, n. 781 - Provvedimenti urgenti per l'Ente partecipazioni e finanziamento industriale manifatturiero EFIM per l'anno 1979.		170.000
Legge 28.11.1980, n. 782 - Nuove norme dirette a sostenere la compatibilità del sistema industriale e definire procedure di epoca della Cassa per il Mezzogiorno e a trasferire competenze al comitato tecnico di cui all'articolo 4 della legge 12.8.77, n. 675(per il 1980-1982).		1.736.000

segue elenco n.1

segue

(a) Fra parentesi dopo la denominazione, la durata dell'onere e l'eventuale decorrenza diverse dal 1980.
 (b) Per i soli oneri continuativi, secondo l'entità stabilita o stimata (in genere per il primo esercizio).
 (c) A carico di uno o più esercizi. L'asterisco indica trattamenti di limiti d'impegno.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Leggi recenti oneri di bilancio pubblicate nel 1980

Settori o denominazioni (a)	Oneri (in milioni)	
	Annua (b)	Complessivo (c)
Legge 20.11.1980, n. 783 - Interventi straordinari dallo Stato in favore delle gestioni di malattie degli enti mutualistici.		40.000
Legge 20.11.1980, n. 784 - Norme per la riassetto della GEP, per la razionalizzazione ed il potenziamento dell'industria chimica per la salvaguardia dell'unità funzionale della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liqueur - Liqueur - Liqueur e per la realizzazione del progetto di metamorfosi nel 1980-1982).		1.192.000
Legge 13.11.1980, n. 790 - Concessione di un contributo straordinario di lire 435 milioni per l'anno finanziario 1980 a favore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI).		435.000
Legge 16.11.1980, n. 791 - Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K 2.		3.000
Legge 2.12.1980, n. 794 - Adeguamento operativo della guardia di finanza per le lotte all'evasione fiscale (80-89).		120.000(14)
Legge 2.12.1980, n. 803 - Norme concernenti il funzionamento delle biblioteche statali emesse ai monumenti nazionali, di cui all'articolo 2 del regolamento organico delle biblioteche statali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967 n. 1501.	344	
Legge 3.12.1980, n. 805 - Concessione di un contributo al comitato italiano costituito per l'organizzazione dell'incontro mondiale per il disarmo.		250
Legge 3.12.1980, n. 806 - Assunzione a carico dello Stato delle spese funerali del vice presidente del Consiglio superiore delle magistrature professor Vittorio Buchalet.		7
Legge 27.11.1980, n. 815 - Credito agevolato per l'autotrasporto merci per conto terzi per il 1980-1983).		150.000(18)
Legge 29.11.1980, n. 816 - Interventi a favore del Club alpino italiano e degli enti a carattere nazionale e pluriregionale operanti nel settore del turismo sociale e giovanile.		1.400
Legge 11.12.1980, n. 826 - Modificazioni alla legge 13.2.1952, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate e distrutte in seguito a pubbliche calamità.		85.280(e)
Legge 29.11.80 n.841 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia concernente il canone per il rifornimento idrico del comune di Gorizia, firmato a Gorizia il 9.5.1979.	n.a.	
Legge 29.11.80 n.842 - Ratifica ed esecuzione degli scambi di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia effettuati in Belgrado rispettivamente il 27.29.30.12.1977 ed il 24.7/29.9.78 relativi alla proroga fino al 31.12.78 dell'accordo della pesca, firmato dai due Stati il 15.6.1973.		105.500
Legge 10.12.1980, n. 845 - Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (80-84).		26.000
Legge 10.12.1980, n. 846 - Ulteriori interventi per il consolidamento del Monte San Martino e per la difesa dell'abitato del comune di Lecco (per il 1980-1983).		300
Legge 10.12.1980, n. 847 - Concessione di un contributo annuo statale a favore della Maison de l'italie delle città universitarie di Parigi.	100	

(a) Fra parentesi dopo la denominazione, la durata dell'onere e l'eventuale decorrenza diverse dal 1980.

(b) Per i soli oneri continuativi, secondo l'entità stabilita o stimata (in genere per il primo esercizio).

(c) A carico di uno o più esercizi. L'asterisco indica trattarsi di limiti d'impegno.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Leggi recenti oneri di bilancio pubblicate nel 1980

D e n o m i n a z i o n i (e)	Oneri indicati (in milioni)	
	Annuo (b)	Complessivo (c)
Legge 10.12.1980, n. 848 - Aumento del contributo annuo in favore del Centro Internazionale radio - medico (CIRA).		400
Legge 10.12.1980, n. 849 - Norme per il completamento del programma delle opere di difesa dei comprensori agricoli riatrostanti il litorale ferrarese (per il 1980-1983)		21.000
Legge 11.12.1980, n. 850 - Trattamento pensionistico degli assuntori delle ferrovie dello Stato cessati dal servizio e loro aventi causa		700
Legge 18.12.1980, n. 864 - Finanziamento del 3° censimento generale dell'agricoltura, del 12° censimento generale delle popolazioni, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato.		80.000
Legge 18.12.1980, n. 866 - Modifica dell'articolo 35 (come modificato dalla legge 13.6.1977, n. 324) della legge 26.7.1975, n. 436, concernente il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia".		6.000
Legge 22.12.1980, n. 873 - Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la correposizione di miglioramenti economici al personale postelegrafonico e dei monopoli di Stato e modifiche allo stato normativo dello stesso personale postelegrafonico.		\$27.670,5
Decreto legge 26.11.1980, n. 776 - Convertito nella legge 22.12.1980, n. 874 - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980.		1.200.000
Decreto legge 5.12.1980, n. 799 - Convertito nella legge 22.12.1980, n. 875 - Ulteriori interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980.		100.000
Legge 22.12.1980, n. 880 - Estensione alle "portatrici" della carne e zone limitrofe dei riconoscimenti previsti dalla legge 18.3.1968 n. 263.		405.000
Legge 22.12.1980, n. 881 - Adeguamento del contributo annuo disposto con legge 16.1.1967 n. 2, in favore del l'istituto Luigi Sturzo.		120.000
Legge 22.12.1980, n. 885 - Norme di integrazione e modifica del trattamento economico fisso ed eccedentario del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.		723.225 (11)
Legge 29.11.80 n.887 - Ratifica ed esecuzione della seconda convenzione in materia di cooperazione commerciale industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunità europee, da una parte, e gli Stati ACP; dall'altra, con protocolli, atto finale ed allegati, e dell'accordo fra gli Stati membri della CEEA e gli Stati ACP relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lomé il 31.10.1979, nonché degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta seconda convenzione ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmati a Bruxelles il 20.11.1979.	10.000	3.626.000 (6)

(a) Fra parentesi dopo la denominazione, la durata dell'onere e l'eventuale decorrenza diversa dal 1980.

(b) Per i soli oneri continuativi, secondo l'entità stabilita o stimata (in genere per il primo esercizio).

(c) A carico di uno o più esercizi. L'asterisco indica trattarsi di limiti d'impegno.

Segue elenco n. 1

NOTE

- (1) Onere continuativo collegato, a partire dal 1984 a parametri esterni;
- (2) Onere determinato in misura pari al controvalore in lire italiane di 30.000 dollari;
- (3) Onere continuativo così valutato per l'esercizio 1980;
- (4) Limite di impegno di 500 milioni per l'esercizio 1980. Ulteriori oneri non quantificati per gli esercizi successivi da definirsi con la legge di bilancio;
- (5) Onere continuativo di 700 milioni negli esercizi successivi al 1980;
- (6) Comporta oneri per il settore pubblico allargato (enti previdenziali);
- (7) Limite di impegno di 20 miliardi negli anni finanziari dal 1980 al 1983. Oneri non quantificati per gli anni 1981-1983;
- (8) Onere continuativo quantificato per 40 miliardi per ciascuno degli esercizi 1979 e 1980; comporta oneri su aziende autonome;
- (9) Limite di impegno di 1,5 miliardi per l'esercizio 1980;
- (10) Onere continuativo, così valutato per il 1980; per gli esercizi successivi rinvio alla legge di bilancio;
- (11) Comporta oneri su l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato;
- (12) Gli oneri non quantificati sono previsti sino alla data in vigore delle nuove norme legislative per il risanamento delle ferrovie;
- (13) Comporta oneri sul settore pubblico allargato (Regioni);
- (14) Onere continuativo così valutato per l'esercizio 1980;
- (15) Comporta oneri a carico dell'ANAS;
- (16) Comporta oneri per il settore pubblico allargato (Regioni, comuni);
- (17) Oneri continuativi così determinati per gli esercizi 1980 e 1981;
- (18) La legge finanziaria indicherà quote integrative gravanti sugli esercizi 1981, 1982, 1983.

ELENCO N. 2

Leggi intervenute nell'anno 1980 con copertura a carico dei fondi globali dello stesso anno, finanziato con accantonamenti destinati ad altre finalità (con l'indicazione degli accantonamenti utilizzati).

	Oneri in milioni di lire
Legge 22.12.1979, n. 682 - "Aumento della indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti". Utilizzando la voce "Precariato universitario"	55.000
Legge 11.2.1980, n. 18 - "Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente <u>in</u> abili". Utilizzando la voce "Sgravi contributivi disposti per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione".	15.000
Legge 21.2.1980, n. 28 - "Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia e formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica". Utilizzando la voce "Difesa del suolo; riforma dell'assistenza; previsione del trattamento economico dei pubblici dipendenti".	135.000
Legge 29.2.1980, n. 57 - "Intervento straordinario a favore della pesca marittima". Utilizzando la voce "Sgravi contributivi disposti per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione".	25.000
Legge 13.3.1980, n. 72 - "Contributo allo Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) per il quinquennio 1979-1983". Utilizzando la voce "Difesa del suolo"	10.000

Legge 24.3.1980, n. 81 - "Aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi per l'acquisizione delle società chimica del Tirso e Fibra del Tirso e per il risanamento del settore fibre dell'Ente nazionale idrocarburi"; Utilizzando la voce "Rifinanziamento della GEPI".	80.000
Legge 2.4.1980, n. 122 - "Provvidenze integrative per l'industria delle costruzioni navali per il periodo 1.1.1979-31.12.1980". Utilizzando la voce "Costruzione di alloggi di servizio per le Forze dell'ordine".	33.000
Legge 16.5.1980, n. 177 - "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 13 marzo 1980, n. 67, concernente interventi in favore dei pubblici servizi automobilistici locali". Utilizzando la voce "Rinnovo della convenzione di Lomé".	18.000
Legge 23.5.1980, n. 211 - "Contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale Italia Nostra". Utilizzando la voce "Sgravi contributivi disposti per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione".	600
Legge 26.6.1980, n. 304 - "Revisione dell'organico dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia". Utilizzando la voce "Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario".	8.967
Legge 11.7.80, n. 312 - "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato". Utilizzando la voce "Modificazione alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario".	33.000
Legge 8.7.1980, n. 319 - "Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria". Utilizzando la voce "Modificazione alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario".	5.742

- Legge 8.7.1980, n. 326 - "Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per il completamento del bacino di carenaggio del porto di Livorno".
Utilizzando la voce "Censimento ISTAT generali". 3.000
- Legge 23.7.1980, n. 377 - "Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto italiano per il medio ed estremo Oriente (ISMEO).
Utilizzando le voci "Istituzione del consiglio generale degli italiani all'estero". 100
"Norme sul personale personale ispettivo tecnico, direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo sulle istituzioni scolastiche e culturali all'estero e disciplina degli organi collegiali delle scuole all'estero". 200
- Legge 8.8.1980, n. 426 - "Provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia".
Utilizzando la voce "Modifica alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario". 142
- Legge 8.8.1980, n. 431 - "Rimozione dei pericoli derivanti dal carico della motocisterna "Klearchos" di nazionalità greca affondata nelle acque territoriali italiane".
Utilizzando la voce "Rinnovo convenzione di Lomè"; 3.000
- Legge 29.9.1980, n. 579 - "Aumento della partecipazione italiana a organismi finanziari internazionali".
Utilizzando la voce "Ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31.12.1979 della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti coloni e mezzadri". 78.355
- Legge 18.11.1980, n. 78 - "Proroga al 30.12.1981 delle funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento per l'attuazione degli accordi di Osimo nonché della relativa segreteria".
Utilizzando la voce "Disciplina delle ricerche e coltivazioni delle risorse geotermiche" 90

Legge 28.11.1980, n. 782 - "Nuove norme dirette a sostenere la compatitività del sistema industriale a definire procedure di spesa della cassa per il Mezzogiorno e a trasferire competenze al comitato tecnico di cui all'articolo 4 della legge 12.8.1977, n. 675".

Utilizzando la voce "Ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31.12.1979 della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri".

1.076.000

Legge 28.11.1980, n. 784 - "Norme per la ricapitolazione della GEPI, per la realizzazione ed il potenziamento dell'industria chimica per la salvaguardia dell'unità funzionale della continuità della produzione o della gestione dagli impianti del gruppo liquigas-liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione".

"Utilizzando la voce" (Come legge precedente").

298.000

Legge 18.11.1980, n. 791 - "Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ".

Utilizzando la voce "Rinnovo della convenzione di Lomè".

3.000

Legge 29.11.1980, n. 816 - "Interventi a favore delle Club Alpino Italiano e degli enti a carattere nazionale o pluriennale operanti nel settore del turismo sociale o giovanile".

Utilizzando la voce "Interventi straordinari a sostegno delle attività musicali, cinematografiche e di prosa".

450

Legge 11.12.1980, n. 826 - "Modificazioni alla legge 13.2.1952, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle previdenze a favore delle imprese industriali commerciali ed artigiane danneggiate e distrutte in seguito a pubbliche calamità".

Utilizzando la voce "Ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31.12.1979 della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri".

5.000

- Legge 10.12.1980, n. 847 - "Concessione di un contributo annuo statale a favore della Maison de l'Italie della città universitaria di Parigi".
Utilizzando la voce "Rinnovo della convenzione di Lomè". 150
- Legge 11.12.1980, n. 850 - "Trattamento pensionistico degli assuntori delle ferrovie dello Stato cessati dal servizio e loro aventi causa".
Utilizzando la voce "disciplina delle ricerche e coltivazioni di risorse geotermiche". 500
- Legge 22.12.1980, n. 873 - "Copertura finanziaria dai decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corrasponsione di miglioramenti economici al personale postelegrafonico e dei monopoli di Stato e modifiche allo stato normativo dello stesso personale postelegrafonico".
Utilizzando la voce "Ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31.12.1979 della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri". 282.750
- Legge 22.12.1980, n. 880 - "Estensione alle "portatrici" della Ornia e zone limitrofe dei riconoscimenti previsti dalla Legge 18.3.1968, n. 263".
Utilizzando la voce "Censimenti ISTAT generali". 225
- Legge 22.12.1980, n. 881 - "Adeguamento del contributo annuo disposto con legge 16.1.1967, n. 2, in favore dell'Istituto Luigi Sturzo".
Utilizzando la voce "Ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31.12.1979 della gestione speciale per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri". 120
- Legge 22.12.1980, n. 885 - "Norme di integrazione e modifica del trattamento economico fisso ed accessorio del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato".
Utilizzando la voce "(come legge precedente)". 369.925

